

COMUNE DI MILETO

(Prov. di Vibo Valentia)

OGGETTO:CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE MATERNE STATALI DEL COMUNE DI MILETO

ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune appalta la preparazione, il trasporto e la somministrazione dei pasti (compresa la fornitura dell'acqua) destinati alla scuola dell'Infanzia del Comune a mezzo asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa.

L'appalto comprende:

- a) - la fornitura, la preparazione, la cottura e la somministrazione ai tavoli dei pasti secondo il menù predisposto dall' ASP n. 8 di Vibo Valentia;*
- b) - La predisposizione dei tavoli, la pulizia, il riordino dei locali presso ogni sede;*
- c) - La fornitura degli utensili.*

L'appalto ha validità per l'anno scolastico 2012/2013.

La preparazione, il trasporto e la somministrazione dei pasti dovrà essere assicurata per cinque giorni alla settimana con esclusione del sabato e degli altri giorni in cui le scuole resteranno chiuse per qualsiasi causa.

*Il servizio dovrà iniziare presumibilmente il **01.10.2012** e dovrà terminare presumibilmente il **08 giugno 2013**.*

L' Ente si riserva la facoltà di anticipare o posticipare sia la data d'inizio che la data di cessazione del servizio, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 2 - NUMERO DEI PASTI

Il prezzo pattuito dovrà comprendere la gestione e preparazione di:

- Un primo piatto;*
- Un secondo piatto con contorno ;*
- Pane fresco;*
- Frutta fresca;*
- 1/2 litro di acqua minerale.*

Il numero dei pasti è di circa 100 giornalieri e, comunque, le presenze saranno giornalmente comunicate al centro cottura da parte del responsabile del plesso scolastico.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane; nessun rapporto di subordinazione verrà ad instaurarsi tra il Comune e il personale della ditta appaltatrice;

I pasti dovranno essere confezionati in conformità qualiquantitativa alle disposizioni dell'ASP competente e distribuiti, in tempi brevi, nelle sedi sotto elencate:

- 1) - SCUOLA MATERNA - Loc. Piano di Bruno 1 Mileto;**

- 2) - SCUOLA MATERNA - Via Trieste Fraz. PARAVATI;
3) -SCUOLA MATERNA - Via XI Febbraio PARAVATI;

Il trasporto delle derrate dovrà avvenire con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla vigente normativa e in particolare dal DPR 327/80 e ss.mm.ii. Le confezioni dovranno essere integre, chiuse e sigillate alla produzione, con indicazione termine minimo di conservazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- *Acquistare a propria cura e spese le derrate alimentari necessario per la fornitura dei pasti;*
- *Fornire il materiale accessorio alla preparazione, consumo e distribuzione del pasto compresi i piatti, bicchieri, posate e stoviglie;*
- *Provvedere alla pulizia e al rigoverno dei locali;*
- *Stipulare apposita assicurazione a copertura (per l'intera durata contrattuale) della responsabilità civile connessa alla gestione e allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto;*
- *Assicurare ai propri dipendenti condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. Lo stesso personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria aggiornato e deve aver frequentato un corso di formazione inerente al sistema di autocontrollo HACCP e deve essere presente in numero adeguato tale da consentire l'avvio del servizio con la fine delle elezioni garantendo all'utenza il rispetto dei tempi necessari per un corretto e tranquillo consumo di pasti. L'utenza deve poter consumare il pasto caldo, gradevole e servito alla temperatura prevista;*
- *Esibire certificato rilasciato dall'ASL competente, attestante l'idoneità sotto l'aspetto igienico-sanitario degli automezzi adibiti al trasporto delle razioni calde dal centro cottura al refettorio delle scuole;*
- *Presentare mensilmente la fattura con l'indicazione del numero dei pasti forniti nel mese di riferimento con allegati i buoni dei pasti consumati.*

ART. 5 – VIGILANZA SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale, è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento del servizio oggetto del presente capitolato.

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale può con proprio personale effettuare verifiche sulla esecuzione del servizio con particolare riferimento alla qualità, alle grammature dei pasti e all'igiene del centro di cottura.

La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire al personale incaricato della verifica tutta la collaborazione necessaria consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o sia rilevata la presenza di prodotti non conformi a leggi e regolamenti, nonché al capitolato o si sia verificato lo scorretto comportamento igienico del personale il responsabile del servizio amministrativo farà pervenire per iscritto alla ditta aggiudicataria le osservazioni e le contestazioni rilevate al personale preposto al controllo. Se entro 5 giorni dalla data della comunicazione la ditta aggiudicataria non fornirà una risposta ritenuta adeguata dal responsabile competente quest'ultima applicherà le penali indicate nel presente capitolato.

La ditta aggiudicataria libera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari.

ART. 6 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o per altro evenienza che possa influire sul normale espletamento del servizio, la ditta dovrà dare notizia con ogni possibile tempestività. Qualora si verificano cause di forza maggiore atte ad impedire il normale svolgimento del servizio la ditta si impegnerà a garantire comunque un servizio sostitutivo che andrà preventivamente concordato tra le parti e tempestivamente comunicato.

ART. 7 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso e consisterà nel prezzo di ogni pasto da moltiplicare per il numero di utenti consumatori. L'amministrazione non garantisce un numero minimo giornaliero di pasti. Il pagamento alla Ditta verrà effettuato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura con l'indicazione del numero dei pasti forniti nel mese di riferimento con allegati i buoni dei pasti consumati.

Art. 8 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dell'anno scolastico 2011/2012 e, presumibilmente, dal 01 ottobre 2012 al 08.06.2013.

ART. 9 - CONTROLLI E PRELIEVI

L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di far controllare dal competente Servizio dell'A.S.P. di Vibo Valentia sia le razioni preparate, sia le materie prime impegnate anche a mezzo di analisi da praticarsi dalle Autorità Sanitarie e di effettuare direttamente controlli sul buon andamento della refezione e della qualità dei prodotti attraverso personale delegato dalla Commissione Straordinaria.

ART. 10 - PENALI

In caso di negligenza o di mancanza dell'appaltatore degli obblighi stabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere a tutto carico e a spese dell'appaltatore, nel modo e con le procedure ritenute più celeri e opportune, al fine di garantire l'erogazione del servizio. Le spese per quanto eseguito d'ufficio sono a carico dell'appaltatore, oltre al pagamento di una penale giornaliera di € 100,00.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

La ditta si obbliga a sollevare il Comune da ogni pretesa o azione che possono derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, trascuratezza, omissione, colpa. La Ditta è sempre responsabile verso il Comune e gli utenti dell'esecuzione dei servizi assunti e del rispetto di tutte le leggi vigenti in materia. E' altresì direttamente responsabile del contegno e dell'operato dei propri dipendenti e dei danni eventuali che dagli stessi o dai mezzi impiegati potrebbero derivare.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato, sotto pena di recessione "de iure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, alla Ditta appaltatrice la cessione e il subappalto, in tutto o in parte, del servizio, salve formale consenso dell'Amministrazione.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. 252/98, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale.

Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 15 - REVOCA DELL'APPALTO

La ditta incorre nella rescissione del contratto nei seguenti casi:

- 1. abbandono dell'appalto,*
- 2. quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento,*
- 3. per inosservanza di uno o più impegni assunti,*
- 4. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, obblighi e diritti inerenti al servizio,*
- 5. per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio.*

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato si rimanda all'art. 1453 del C.C.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE

Al comune è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto nei seguenti casi:

- a) quando a giudizio dell'Ente vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'appalto del servizio;*
 - b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione o sospensione del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità;*
 - c) L'Ente ha la facoltà di escludere le ditte o di recedere unilateralmente dal contratto qualora il Prefetto fornisca informazioni ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/82, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi; l'acquisizione agli atti dell'Ente delle comunicazioni atipiche da parte della Prefettura, comportano se prima dell'affidamento del servizio, l'interruzione del procedimento con conseguente non aggiudicazione dell'appalto, se dopo la stipula del contratto l'Ente ha la facoltà di recedere unilateralmente senza nessun preavviso.*
- Nei casi di recesso non è previsto alcun corrispettivo o indennità, e per quanto non previsto si rimanda all'art. 1373 del C.C..*

Per gravi e giustificati motivi, l'appaltatore può richiedere all'Amministrazione Comunale di recedere dal contratto con preavviso di almeno 1 mese. In caso di accoglimento della richiesta, l'Amministrazione

incamererà il deposito cauzionale.

ART. 17- DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà prestare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo dell'appalto, prestata a mezzo polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, di validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La Cauzione, se prestata tramite fideiussione bancaria, dovrà riportare necessariamente le seguenti clausole: " La presente fideiussione sarà valida e operante sino alla data in cui codesta Spett.le Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita. Resta inteso che la fideiussione di cui trattasi, si intende rilasciata alla espressa condizione che l'eventuale credito a favore del Comune di Mileto sarà versato dal fideiussore dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. "

Il deposito cauzionale non esonera l'appaltatore dal risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Lo stesso verrà incamerato dall'Amministrazione comunale qualora venga accertato il definitivo inadempimento di una delle prestazioni contrattuali o il contratto venga risolto per cause imputabili all'appaltatore.

Il deposito cauzionale verrà restituito all'appaltatore al termine del servizio.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL PRANZO

La ditta appaltatrice è tenuta, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, alla preparazione di pasti in conformità al modello di tabella dietetica dell'ASP di Vibo Valentia.

I pasti saranno confezionati sulla base di un menù giornaliero variato, i cui ingredienti, grammature e modalità di preparazione sono indicate nelle schede merceologiche predisposte dall'ASP di Vibo Valentia.

In caso di patologie con vincolo dietetico, il Comune farà pervenire alla ditta la dieta speciale predisposta dall'ASP.

ART. 19 - MATERIE PRIME

Ferma restando la completa autonomia della ditta appaltatrice nella scelta delle fonti di approvvigionamento, essa assicura che tutti i prodotti alimentari utilizzati nella preparazione dei pasti saranno selezionati e utilizzati nelle varie fasi, assicurando fornitura di frutta e verdure fresche. La ditta si impegna a garantire il completo rispetto della legislazione vigente in materia igienico- sanitaria, assicurando un elevato standard di qualità nutrizionali.

ART. 20 GARANZIE DI QUALITA'

La ditta deve acquisire dai fornitori e rendere disponibile all'amministrazione comunale idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materie e alle tabelle merceologiche.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia.

Ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali relativi ad ogni impresa partecipante alla gara d'appalto in oggetto, saranno utilizzati per gli scopi istituzionali di questo Ente e per le comunicazioni ed informazioni dovute ad altre P.A., nel rispetto delle disposizioni di Leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del contratto sarà definita dal tribunale di Vibo Valentia.

Art. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore, in relazione al "Protocollo di Legalità" tra il Comune di Mileto ed il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia, recepito con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2004, si impegna ad osservare le clausole di seguito indicate e ove si rendesse responsabile della inosservanza di una delle stesse sarà considerata di non gradimento per l'Ente e pertanto si procederà alla sua esclusione dalla gara ovvero alla rescissione del relativo contratto di appalto:

Clausola n.1

"La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori".

Clausola n.3

"La sottoscritta impresa offerente s'impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti- furti di beni personali o in cantiere, ecc.)

Mileto, Li 07.08.2012

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI

